



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 14203 del 2024, proposto da Radiologia Dr. Diotallevi S.r.l., Laboratorio S. Faustino S.r.l., Corilab S.r.l., Laboratorio Dr. Guido Bugliosi S.r.l., Geas S.r.l., Cinthianum Labac S.r.l., Studio Medico Specialistico Colombo S.r.l., Centro Diagnostico Fleming S.r.l., Analisi Cliniche Luisa – S.A.M. S.r.l., Analisi Cliniche Prof. Giulio Ciaffi S.r.l., Laboratorio Clinico Nomentano S.r.l., Bompiani S.r.l., Lab.Aurelia S.r.l., Poliambulatorio Medico Specialistico del Dott. Rodolfo Manzi & C. S.r.l., Labanalisi Monteverde S.r.l., Medical Pontino S.r.l., Cid Laboratori S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino S.r.l., Laboratorio di Patologia Clinica Emmepi S.r.l., Studio Ronconi S.r.l., Gruppo Ippocrate S.r.l., Poliambulatorio Da Vinci S.r.l., Salus Terme S.r.l., F.K.T. S.r.l., F.K.T. Salvetti S.r.l., I.K.O.R. S.r.l., Casa del Sole S.r.l., Laboratorio di via Diego Angeli S.r.l., Ormolab di G. Antonacci e C. S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche S. Marco di Urso Iole & C. S.r.l., S. Cesareo S.r.l., Delta Rx S.r.l., Analisi Cliniche Trastevere S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Iperione S.r.l., C.A.Me.S. S.r.l., Laboratorio Analisi

“Lepetit” S.r.l., Centro Diagnostico Riviera S.r.l., Centro Diagnostico Buonarroti S.r.l., Medical Ray S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Lorenzo Antonini S.r.l., Fisiomare S.r.l., Laboconsult S.r.l., Studio di Radiologia e Roentgenterapia Lido di Ostia S.r.l., Caffaro Fisiokinesiterapico S.r.l., U.S.I. S.p.A. – Unione Sanitaria Internazionale, U.S.I. - Marco Polo S.r.l., Namur S.r.l., Montalto Check-Up S.r.l., S.A.S. S.r.l., Marilab S.r.l., T.I.A.P. S.r.l., Artemisia S.p.A., Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l., Studio Polispecialistico Nomentano Tre S.r.l., Studio Diagnostico Pantheon S.r.l., Laboratorio Alessandro Pietravalle S.r.l., Elkalab S.r.l. – Laboratorio Analisi Cliniche e Radioimmunologiche, Sermolab S.r.l., Polilab S.r.l., 901 Tuscolana Accertamenti Diagnostici S.r.l., Galeno Med S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Preneste S.r.l., Centro Fisiatria Riabilitazione S.r.l., Centro Diagnostico Fleming S.r.l., Terapia Fisica e Riabilitazione S.r.l., Marie e Pierre Curie S.r.l., Laboratorio Analisi Bio-Cliniche D.Ssa M.R. Cicconardi Minutillo S.r.l., Studio Izzo S.r.l., Centro Medico Fisiokinesiterapico S.r.l., Studio Radiodiagnostico S.r.l., Laboratorio Analisi Praecilia S.r.l., Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie S.p.A., Terme Pompeo S.r.l., Ferretti 10 S.r.l., Ematolab S.n.c., Sanitas 2002 S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche “Bio – Test” S.r.l., Acredit 2003 S.r.l., Nuova Salus Diagnostica S.r.l., Bios S.p.A. Società Benefit, Premedica S.r.l., Bios San Giovanni S.r.l., Bios Bracciano S.r.l., Salubris S.r.l., Provincia Religiosa Ss. Apostoli Pietro e Paolo (Opera Don Orione), Salus Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., Biotecnica Romana Laboratorio Analisi S.r.l., Centro Medico Radiologico Biomedica S.r.l., Studio Medico Fisiokinesiterapico Aemme S.r.l., Laboratorio Casella S.r.l., Casa di Cura Privata Nuova Villa Claudia S.p.A., Clinica Villa Rizzo S.r.l., Tiziano Consultorio Familiare S.r.l., Panoramica S.r.l. – Casa di Cura Villa Pia, Istituto Radiologico Tiburtino S.r.l., Laboratorio Galeno S.r.l., Centro Diagnostico Clanis S.r.l., Studio Radiologico Guidonia S.r.l., Clinica Siligato S.r.l., Oto Sanitas S.r.l., Synlab Lazio S.r.l., Rx Sonic S.r.l., Poliambulatorio Talenti S.r.l., Radiologia Mostacciano S.r.l., Bpl Sanitaria e

Ambiente S.r.l., C.O.F. S.r.l. – Centro Ortopedico Fisioterapico, Laboratorio Analisi Cliniche S. Emerenziana S.r.l., Centro Ricerche Cliniche Ortasa S.r.l., Centro Medico di Fisioterapia S.r.l., R&I Genetics S.r.l., G.V.D.R. S.r.l. – Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione, Laboratorio di Analisi “A. Sabin” S.r.l., A.R.C. S.r.l., Centro Medico San Biagio S.r.l. A Socio Unico, Fisioterapia Medica Studi e Ricerche S.r.l., Analisi Mediche Pavanello S.r.l., Studio Medico Serena S.r.l., Laboratorio Bios S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche S. Marco S.r.l., Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l., Radiologia Clinica S.r.l., 3c Centro Clinico Chimico S.r.l., Centro Radiologico e Fisioterapico Ss. Trinita’ S.r.l., Poliambulatorio Vespucci S.r.l., Terme di Battaglia S.r.l., Veneta Clodiense Mutua Pescatori Soc.Coop., Personal Genomics S.r.l., C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l., Se.Fa.Mo. S.r.l., Ceam Analisi Mediche S.r.l., Poliambulatorio Caorlese S.r.l., Analisi Cliniche Gallieno S.r.l., Studio Medico Biancardi S.r.l., Casa di Cura Villa Garda S.r.l., Mi.Ria.M. S.r.l., Casa di Cura Privata S.M. Maddalena S.p.A., C.D.V. S.r.l. – Centro Diagnostico Veneto, Sogedin S.p.A. – Gestione Casa di Cura Giovanni Xxiii, Centro Tomasini Ongaro e C. S.a.s. di Guarino Rosario, Istituto Sherman B S.r.l., Casa di Cura Villa Berica S.r.l., Synlab Data Medica S.r.l., Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola S.p.A., Casa di Cura Policlinico San Marco S.p.A., Casa di Cura Privata Citta’ di Rovigo S.r.l., Centro Riabilitativo Veronese S.r.l. – Casa di Cura Privata, Ospedale P. Pederzoli S.p.A. Casa di Cura Privata, Casa di Cura Madonna della Salute S.r.l., I.R.M. S.r.l., Centro Diagnostico Dr. Michele Riccardi della Dr.Ssa Giovanna Riccardi & C. S.n.c., Laboratorio “Life” S.a.s. di Paola Sersale e C., Laboratorio Materano D’Analisi Chimico-Cliniche Endocrinologiche e Batteriologiche S.r.l. Unipersonale, Poli-San S.r.l., Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. Antonio Montemurro & C. S.a.s., Biolabor S.r.l., Ce.D.A.L. S.r.l. – Centro Diagnostico di Analisi Lucano, Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Vignola Mario, Centro Jonico Diagnostico S.r.l., Emosys S.r.l., Biomedical Center S.a.s. di Giuseppe Roseti, Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l., Centro di Riabilitazione Axia Soc.Coop., Centro Hercolani S.r.l., Terme della Salvarola S.p.A., Centro

Dentistico Romagnolo S.r.l., Essepienne S.r.l., Test S.r.l., Ospedali Privati Forlì S.p.A., Casa di Cura Quisisana S.r.l., Casa di Cura Privata Prof. E. Montanari S.p.A., Coliseum Center S.r.l., Casa di Cura Privata San Lorenzino S.p.A., El.Si.Da. S.r.l. A Socio Unico, Casa di Cura Privata Malatesta Novello S.r.l., Synlab Med S.r.l., Casa di Cura Valparma S.r.l., Poliambulatorio Privato S. Giuseppe S.r.l., Ospedali Privati Riuniti S.r.l., Casa di Cura Prof. Nobili S.r.l., Caruso S.r.l., Laboratorio A. Fleming S.r.l., Centro Diagnostico Salus S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Perugini S.r.l., Istituto Clinico Prof. Dr. Raffaele De Blasi S.r.l., Centro Diagnostico S. Antonio S.r.l., Biodiagnostica S.r.l., I.De.A. di F.A. De Angelis & C. S.a.s., L.A.B. Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., Villa del Sole S.r.l., Laboratorio di Analisi Centro Diagnostico Alfa di Todarello Rosa & C. S.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Borzì Domenico & C. S.r.l., Studio Radiologico Associato Dott.Ri Giuseppe e Pierfrancesco Maruccio S.n.c., Laboratorio Analisi Dr. Quintino & Dr. Rocco Tassone, C.F.T. Kinetos S.r.l., L.A.R.C. S.p.A., L.A.M.A.T. S.r.l., Laboratorio Analisi S. Maria S.r.l., A.N.S.A. S.r.l. A Socio Unico, C.M.A. S.r.l. – Centro Medico Albese, Istituto Fisioterapico di Torino S.r.l., Fisio S.p.A. Centro Medico Lingotto, Studio Medico Mirafiori S.r.l., Poliambulatorio Medico Chierese S.r.l., Laboratorio Medico Cesare Battisti S.r.l., Casa di Cura Cellini S.p.A., Centro Diagnostico La.Ra. S.r.l., Policlinico di Monza S.p.A. Casa di Cura Privata, Casa di Cura Privata Citta' di Bra S.p.A., Centro Medico Universita' Castrense S.r.l., Nova Salus S.r.l., Sanitas Friuli S.r.l., Sanirad S.r.l., Istituto Radiologico Gortan S.r.l., Fisioterapia Rinaldi S.r.l., Eutonia S.r.l. Sanità e Salute, Centro Medico Esperia S.r.l., Olomed S.r.l., Policlinico Citta' di Udine S.p.A. - Casa di Cura Privata, Policlinico San Giorgio S.p.A. Casa di Cura Privata, Diagnostica 53 S.r.l., Gestione Laboratori Scientifici "Le Betulle" S.r.l. A Socio Unico, Xray One S.r.l., Toma S.p.A., Poliambulatorio Filippini S.r.l., C.R.P. S.r.l. – Centro Radiologico Polispecialistico, Centro Polispecialistico Beccaria S.r.l., Yoshitaka S.r.l., C.D.I. – Centro Diagnostico Italiano S.p.A., Gemini2 S.r.l.,

Laboratorio Analisi Mediche Alfa S.r.l., Synlab Italia S.r.l., Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Sb, Cliniche Gavazzeni S.p.A., Istituto Clinico Mater Domini S.p.A. Casa di Cura Privata, Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A., Istituti Clinici di Pavia e Vigevano S.p.A., Casa di Cura Igea S.p.A., Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, Sirio S.r.l. – Centro Medico Polispecialistico, Ospedale San Raffaele S.r.l., La Cittadella Sociale S.r.l., Humanitas Mirasole S.p.A., Istituto Clinico Citta' Studi S.p.A., Kouros S.r.l., Diagnofisic S.r.l., Policlinico San Donato S.p.A., Istituti Clinici Zucchi S.p.A., Istituto Clinico Villa Aprica S.p.A., Villa Gemma Casa di Cura S.p.A., Ortorad S.r.l., Ospedale Montecchi S.r.l., Ospedale San Pellegrino S.r.l., Ospedale Civile Volta Mantovana S.r.l., Biomedica S.r.l., Laboratorio Analisi Bios S.r.l., Emotest S.r.l., Laboratorio Analisi A.B. S.r.l., Laboratorio Analisi San Serafino di Piersanti Alessandro e C. S.a.s., Laboratorio Analisi Croce Azzurra S.r.l., Laboratorio Analisi Dr. Fioroni S.r.l., Biolab S.r.l., Qualis Lab S.r.l., Laboratorio di Analisi Cori del Dr. Vecchietti A e C. S.a.s., M.Z. Laboratorio Analisi S.a.s. di Gelao Anna e C., Consulenze e Ricerche B. Corib S.r.l., Clinicalab S.r.l., Centro Analisi S.r.l., Clini-Test S.r.l., Consorzio Gruppo A.T.Q. (Automazione, Tecnologia, Qualità Analitica), Laboratorio Analisi Cliniche Santa Lucia S.n.c., Lab. Alhena S.a.s., Laboratorio Analisi Biotest S.r.l. di Ferri Alessandra e C., Laboratorio di Analisi G. Marcheggiani S.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche S. Antonio S.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche - Ars Medica S.r.l., Dott.Ssa Vuza Maria & C. S.a.s., Dovim S.a.s. di Perfetti A.G. & C., Centro di Diagnostica Radiologica e Terapia Fisica Dr. Torino Sciuba S.r.l., Igea S.n.c. di Torroni Carolina e Brunetti Paolo, Laboratorio Analisi Cliniche San Camillo S.a.s., Igea S.a.s. di F. Ciamarone & C., Clinitest S.r.l., Tecnomed Trento S.r.l., Solatrix S.p.A. Casa di Cura, Centro Medico Recale S.r.l., Ce.Di.M. S.r.l., Analisi Biomedical S.r.l., Ricerche Cliniche Coronella S.r.l., Centro Endocrinologo Antidiabetico S.r.l., Centro Gamma S.r.l., Laboratorio Sanitario San Carlo S.r.l., Laboratorio Bioanalisi S.a.s. di Vassallo Carmela & C., Laboratorio Analisi Cliniche "A. Fleming" S.a.s.

di Ruberti Rosarianna, Synlab Sdn S.r.l., Villa Fiorita S.p.A., Curat Et Sanat S.r.l. - Casa di Cura S. Francesco, Biomedica Marcianise S.r.l., Alfa Center S.r.l., Laboratorio Analisi Fama' S.r.l. S, Sia Casa di Cura Sant'Anna S.p.A., Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A., C.A.T.A. S.r.l., Studio Fisiokinesiterapico Da.Ma.Sco. S.r.l., Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni S.r.l., La.Ri.T. Soc.Consortile A R.L., Laboratorio di Analisi Chimico Clinico Microbiologiche e Radioimmunologiche "Dr. Vito Buonsanto" S.r.l., Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio S.r.l., Diagnostic Center Laboratorio di Analisi Cliniche S.r.l., Biomedica S.r.l., Laboratorio Analisi R.An.A. S.n.c., Esplora Ricerche Chimico/Biologiche S.r.l., Casa di Cura Bernardini S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Cusmai S.r.l., Martiradonnaanalisi S.r.l., Laboratorio di Analisi Giamporcaro S.r.l., Imt Radiologia S.r.l., Laboratorio Apuano di Analisi Mediche S.r.l., Rugani Hospital S.r.l., Istituto il Baluardo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Barone, Antonella Blasi, Alberto Polini, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Blasi in Roma, via Muzio Clementi n. 58;

***contro***

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, non costituiti in giudizio;

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in

Roma, via Alberico II, 33;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariangela Rosato, Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Regione Lazio, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Emilia Romagna, Regione Calabria, Regione Piemonte, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia Giulia ex Lege, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Trentino Alto Adige, Regione Trentino Alto Adige ex Lege, Regione Campania, Regione Siciliana, Regione Siciliana ex Lege, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Liguria, non costituiti in giudizio;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

A.I.O.P. – Associazione Italiana Ospedalità Privata, Feder-A.N.I.S.A.P. - Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private, Federazione Nazionale, U.A.P. - Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Blasi, Alberto Polini, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Blasi in Roma, via Muzio Clementi n. 58;

Studio Oculistico Dr. Orazio Genovese & C. S.A.S, Dr. Stella Brienza Lucia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Nunziatina Starvaggi, Paolo Starvaggi, Teresa Starvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, pubblicato in G.U.,

Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2024;

- dell'Intesa, resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sullo schema di Decreto concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, Rep. Atti n. 204/CSR del 14 novembre 2024, per la parte relativa all'approvazione dello Schema di Decreto concernente le prestazioni della Specialistica ambulatoriale;
- della "Posizione ..." assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, resa ai fini della successiva Intesa Stato-Regioni prima menzionata, Rep. atti n. 24/146/SR01/C7 del 14 novembre 2024, per la parte collegata all'approvazione del Decreto concernente le prestazioni di Specialistica ambulatoriale;
- della Relazione Illustrativa e Metodologica (Allegato 1 dello Schema di Decreto), con esclusione dall'impugnativa della parte collegata all'assistenza protesica;
- dell'elenco delle prestazioni (nomenclatore) e delle relative tariffe (tariffario) contenute nell'Allegato 2 del Decreto denominato "Prestazioni di ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (Allegato 4 DPCM LEA 12.01.2017)", con esclusione dall'impugnativa della parte collegata alle tariffe per l'assistenza protesica;
- di tutti i verbali della Commissione che ha provveduto alla determinazione delle tariffe di cui al Nomenclatore facente parte del DPCM LEA 12 gennaio 2017, ad oggi non conosciuti;
- del parere AGENAS Prot. n. 2024/0012537 del 28 ottobre 2024;
- di ogni atto collegato, presupposto o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province e di Regione del Veneto e di Regione Puglia e di Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente è un soggetto che svolge prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento con il SSN. In particolare, la società ricorrente è attiva nel settore della diagnostica per immagini, di laboratorio, della polispecialistica e della riabilitazione.

Nel corso della sua attività, ha erogato le relative prestazioni sulla base delle tariffe di cui al D.M. 22 luglio 1996 (c.d. Bindi), e successivamente in base al D.M. 18.10.2012 (c.d. Balduzzi).

Con D.P.C.M. del 12.1.2017 è stato approvato il nuovo nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (rientranti nei c.d. LEA), la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adozione – da parte del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze – di un decreto volto a stabilire le nuove tariffe nazionali.

Il nuovo tariffario è stato adottato dal Ministro della Salute, in concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, con il D.M. del 23.6.2023, pubblicato in G.U.R.I. del 4 agosto 2023, con entrata in vigore – per quanto concerne l'assistenza specialistica ambulatoriale – dal 1° gennaio 2024.

Successivamente, con D.M. del 25 novembre 2024 pubblicato nella G.U.R.I. del 27 dicembre 2024 sono state approvate le nuove tariffe, in sostituzione di quelle adottate con il predetto decreto ministeriale del 23 giugno 2023.

Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe e in particolare del predetto D.M. del 25 novembre

2024 con riguardo alla definizione delle tariffe prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Si sono costituiti il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e della finanza, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché la Regione Veneto, Puglia e Calabria, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto perché infondato in fatto e in diritto.

Sono intervenuti *ad adiuvandum* STUDIO OCULISTICO DR. ORAZIO GENOVESE & C. S.A.S e DR. STELLA BRIENZA LUCIA S.R.L. nonché A.I.O.P. – ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA, FEDER-A.N.I.S.A.P. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE, FEDERAZIONE NAZIONALE e U.A.P. - UNIONE NAZIONALE AMBULATORI, POLIAMBULATORI, ENTI E OSPEDALITÀ PRIVATA.

Tutte le parti hanno argomentato le proprie posizioni; l'amministrazione, in particolare, ha ribadito le difese svolte nei precedenti atti difensivi; in particolare, l'amministrazione, che ha depositato corposa documentazione integrativa in data 27.1.2026, ha ribadito le stesse difese già articolate nei precedenti scritti difensivi.

All'udienza del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

2 – Avuto riguardo alla circostanza che il contenzioso in oggetto è stato definito con plurime sentenze della sezione, nel senso dell'accoglimento del ricorso nei sensi e per le motivazioni ivi diffusamente esposte (cfr, ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. III quater, n. 16399/2025 del 22.9.2025), il presente giudizio viene definito ai sensi dell'art. 74 c.p.a., attraverso il sintetico richiamo alle predette sentenze nonché alle considerazioni ivi svolte.

In particolare, il ricorso è fondato:

- nella parte in cui è stato dedotto che l'attività svolta dalla Commissione Tariffe non sarebbe conforme alle indicazioni operative e metodologiche indicate da Agenas nei pareri resi nel 2022 e nel 2024 (mancata valutazione dei presupposti

alla base dell'adozione dei tariffari regionali volto a stabilire se gli stessi derivino da oggettive rilevazioni tecniche dei costi) e gli atti impugnati non indicherebbero sulla base di quali motivazioni hanno ritenuto di potersi discostare dalle indicazioni di Agenas, che ha formulato il proprio parere obbligatorio ex art. 8-*sexies* del Dlgs n. 502/1992, dal quale l'amministrazione avrebbe potuto discostarsi solo sulla base di una rigorosa motivazione e previa adeguata istruttoria al riguardo; atteso che "che l'Agenas - pur avendo espresso un parere favorevole, dovendosi, pertanto, ritenersi che le esplicitate riserve in relazione alla metodologia seguita non siano state ritenute dall'Agenas dirimenti in senso negativo ai fini dell'espressione di un parere contrario al D.M. - ha ritenuto, tuttavia, opportuno muovere alcune rilevanti osservazioni critiche riguardo all'impianto metodologico illustrato nel documento allegato al DM, con riferimento alla costruzione e alla rilevazione del costo delle prestazioni.

L'Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza delle osservazioni articolate nei pareri richiamati e alla natura tecnica dell'organo che li ha predisposti, avrebbe dovuto quantomeno affrontare la relativa tematica ai fini dell'assunzione delle relative deliberazioni, pur nell'esplicita consapevolezza della non vincolatività dei richiamati pareri. Anche perché, come si vedrà di seguito, il profilo messo in evidenza da Agenas non era nuovo per l'amministrazione precedente, atteso che, già in precedenza, anche e proprio sulla base del predetto profilo, la giurisprudenza amministrativa era pervenuta alla declaratoria di illegittimità del precedente DM di approvazione delle tariffe del 12.9.2006 ed è dirimente ai fini della valutazione della legittimità del DM 2024.”;

- nella parte in cui è stato dedotto che la valutazione relativa ai costi dei fattori della produzione (nonché degli ulteriori elementi di valutazione di cui al comma 6 dell'art. 8-*sexies*) avrebbe dovuto essere effettuata, da parte dell'amministrazione, in relazione a dati aggiornati che tenessero in considerazione tutti gli elementi rilevanti ai predetti fini, avuto riguardo alla lettera e alla ratio delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 8-*sexies*;

- nella parte in cui è stata contestata la modalità utilizzata dall'Amministrazione per la selezione delle strutture campione, atteso che "il campione di strutture pubbliche e private utilizzato (sebbene decisamente più ampio rispetto a quello considerato in sede di redazione del DM tariffe 2006 che era composto da sole 2 strutture pubbliche) rimane, comunque, limitato in relazione all'obiettivo perseguito dell'individuazione del costo standard di cui alla lett. a).

Inoltre la distinta-base per la rilevazione dei costi per fattore produttivo impiegato risulta essere stata fornita soltanto alle nuove strutture. ... la selezione delle strutture campione effettuato dalla Commissione non appare rappresentativa della realtà di mercato dalla stessa Commissione illustrata nella relazione.

Del pari fondata è la doglianza con cui viene contestato che non sarebbe dato sapere quali siano esattamente queste strutture (in relazione alla relativa soglia dimensionale e alla loro natura pubblica o privata) e sulla base di quali criteri le stesse siano state individuate; né, ancora, il procedimento seguito per l'asserita raccolta dei dati di costo unitario per prestazione. ...";

- nella parte concernente il confronto con i tariffari regionali, atteso che "E', pertanto, comprovato in atti che, laddove la Commissione ha scelto di adottare il criterio di cui alla lett. c), la stessa si è limitata ad acquisire i dati dei tariffari regionali, selezionati secondo il criterio indicato, senza procedere criticamente alla valutazione della relativa metodologia di redazione; ossia se i predetti tariffari fossero il frutto di politiche tariffarie o invece fossero stati preceduti da un'analisi concreta dei costi. ... Pertanto il difetto di istruttoria deve ritenersi sussistente anche in relazione alla determinazione delle tariffe sulla base del confronto con i tariffari regionali. ";

3 - In conclusione: il ricorso introduttivo del giudizio è fondato sotto l'assorbente profilo del difetto di un'idonea istruttoria a supporto delle singole scelte di determinazione tariffaria dell'amministrazione in relazione alle prestazioni assistenziali ambulatoriali per tutte le considerazioni svolte in

precedenza e, conseguentemente, il DM 2024 (e i relativi allegati) deve essere annullato ai predetti sensi nella parte di interesse della ricorrente.

Quanto agli effetti del disposto annullamento, l'annullamento in parte del DM 2024 e dei relativi allegati come sopra specificato, viene disposto con efficacia differita di 365 giorni a decorrere dalla data del deposito della sentenza n. 16399/2025 richiamata ai fini della decisione, anche al fine di consentire all'amministrazione di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria di cui trattasi, sulla base dei criteri individuati dalla normativa di settore, come interpretati in questa sede.

4 - Le spese possono essere compensate attesa la complessità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie sotto l'assorbente profilo del difetto di un'idonea istruttoria e, conseguentemente, il DM 2024 (e i relativi allegati) deve essere annullato ai predetti sensi nella parte di interesse della ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Giacomo Nappi, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

## IL SEGRETARIO